

Indennizzi, decide il giudice del luogo del consumatore

Assicurazioni

Vale il Codice del consumo, anche quando il ricorrente non si qualifica consumatore

Il principio della Cassazione lascia dubbi in caso di polizze utilizzabili in modo promiscuo

Mauro De Filippis
Maurizio Hazan

Le controversie sugli indennizzi assicurativi da polizze stipulate con un consumatore rientrano nella competenza speciale del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore stesso: per determinare quale giudice debba decidere se l'indennizzo sia dovuto o a quanto debba ammontare, si applica il Codice del consumo (Dlgs 206/2005). Anche quando, nel ricorso, chi lo presenta non abbia esplicitamente speso la propria qualità di *soggetto consumatore*: il sol fatto di essersi avvalso della possibilità di ricorrere al giudice del luogo di residenza (il *foro del consumatore*) dimostra implicitamente che egli ha scelto il criterio di competenza per territorio naturalmente stabilito dalla legge per quel tipo di contratto, senza dover specificare la qualità di consumatore e senza che la mancata indicazione possa significare implicita rinuncia.

Così la Cassazione (ordinanza n. 29392 del 14 novembre 2024), in sede di regolamento di competenza, ha accolto il ricorso di un'assicurata

contro la pronuncia con cui il giudice del suo luogo di residenza (Tribunale di Larino) aveva negato la propria competenza per territorio, trasferendola ai fori ordinariamente previsti dal Codice di procedura civile perché riteneva quello del consumatore inapplicabile al caso di specie.

La tesi del pm

Nel giudizio in Cassazione il pm, nel dare il suo parere, aveva avallato le difese della compagnia assicurativa chiamata in causa. Non solo perché l'assicurata non si era qualificata come consumatrice, ma anche perché la controversia avrebbe avuto ad oggetto non il contratto stipulato tra la compagnia e la ricorrente (semberebbe una polizza danni del tipo infortuni) bensì il diritto a un risarcimento per una lesione procurata da una caduta di bicicletta.

La decisione della Corte

Quest'ultima eccezione è stata rapidamente bocciata dalla Corte, per la (piuttosto ovvia) considerazione che ogni controversia sulla liquidabilità di un dato sinistro (in base alle condizioni di polizza) riguarda un elemento strutturale del contratto, ossia il diritto di credito dell'assicurato correlato – appunto – all'obbligazione indennitaria assunta dall'assicuratore.

Più articolato è il ragionamento sull'irrelevanza della mancata qualificazione consumeristica della ricorrente. La Corte ribalta l'angolo visuale e chiarisce che il *favor fori* previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera u) del Codice del consumo («nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che... stabiliscono

come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore») è previsto nell'interesse del consumatore e non sancisce una competenza inderogabile. Infatti, il consumatore stesso può rinunciare, se preferisce rivolgersi a uno dei fori ordinari previsti dagli articoli 19 e 20 del Codice di procedura civile (senza che né le controparti né il giudice d'ufficio possano invocare la necessaria applicazione del foro consumeristico). Cioè la sede del convenuto (in questo caso, la compagnia) oppure il luogo dove l'obbligazione è sorta o va soddisfatta.

E, se ciò è vero, non è altrettanto vero che il consumatore debba, per avvalersi di tale foro, dichiarare espressamente la propria qualità: si può ritenere quest'ultima sia implicitamente desumibile dalla scelta di adire, in concreto, il giudice del luogo di residenza.

I casi in cui restano dubbi

Così il ricorso è stato accolto, sconfessando la declaratoria di incompetenza del Tribunale. Ma resta da considerare che l'ordinanza della Cassazione presuppone che il contratto (o la prestazione) di cui si discute rientri effettivamente, e in modo autoevidente, nella categoria dei rapporti negoziali tra professionista e consumatore. Il che potrebbe non essere sempre così chiaro, specie quando si tratti di coperture assicurative acquistate aderendo a polizze collettive o, per restare nel campo delle polizze infortuni, di garanzie relative a danni alla salute derivanti dallo svolgimento di attività sia professionali sia non professionali.